

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE – UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' di Mariano Comense

L'anno 2020 (duemilaventi) nel giorno 20 (venti) del mese di ottobre, alle ore 21.00, si riunisce, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea generale dell'associazione "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE – UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' " di Mariano Comense.

Assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi del vigente statuto, il presidente dell'associazione Simonetta Taietti, nata a Seregno il 23 aprile 1964, domiciliata per la carica in Mariano Comense, via Garibaldi 11, la quale dichiara che l'assemblea è convocata, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

parte straordinaria:

adozione nuovo statuto in ottemperanza del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo settore";

parte ordinaria:

- Approvazione rendiconto consuntivo 01/09/2019 - 31/08/2020
- Approvazione preventivo 01/09/2020 – 31/08/2021
- Aggiornamento del Libro Associati
- Aggiornamento quota associativa
- Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara che:

- la composizione dell'assemblea generale, atta a deliberare, sia in ambito ordinario che in ambito straordinario, è data dall'articolo 7 dello statuto vigente;
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi di legge e di statuto con avviso inviato agli associati in data 1 ottobre 2020;
- la presente assemblea si svolge attraverso la piattaforma Google Meet in forza degli artt. 73 e 106 del Decreto- Legge CURA ITALIA n. 18/20 (convertito nella Legge 24 aprile 2020 n.27) con cui le associazioni, anche non riconosciute, e le fondazioni possono organizzare le riunioni dei propri organi (organi amministrativi e assemblee) mediante mezzi di telecomunicazione anche in assenza di specifiche previsioni statutarie e fino al termine del periodo di emergenza sanitaria;
- la presente assemblea designa quale segretario della riunione la signora Saldarini Angela;
- così come previsto dall'articolo 7 del vigente statuto, sono presenti o validamente rappresentati tanti associati quanti richiesti per deliberare, così come risulta dalla tabella che

si allega al presente verbale sotto la lettera A) - (si prende atto che il socio fondatore Ugo Casadei è deceduto il 22 marzo 2020 – gli associati effettivi sono pertanto 17).

Accertata identità e legittimazione degli intervenuti, il presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e procede alla trattazione degli argomenti in discussione.

PARTE STRAORDINARIA

Il presidente illustra le ragioni per l'adeguamento dello statuto alla disciplina del Terzo Settore introdotta dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 o Codice del Terzo Settore e la decorrenza degli effetti. Sottolinea in particolare che l'intento del legislatore è stato quello di fare una riforma strutturata ed armonica, finalizzata alla trasparenza di tutti gli enti del Terzo Settore, che potranno godere di regimi fiscali agevolati e di contributi.

Il presidente precisa che il cuore dello statuto sono gli articoli 2 (finalità) e 3 (attività di interesse generale). Ne dà lettura e ne spiega i contenuti. Ci si sofferma anche sul dettaglio delle attività che deve intendersi non vincolante ma esemplificativo. Si apre una discussione a più voci dove ci si sofferma su alcuni articoli che hanno interessato maggiormente gli associati.

Si dà lettura anche dell'art. 7 – dei diritti e doveri degli associati – e si sottolinea la possibilità di introdurre quote sociali differenti tra associati che non prestano nessun servizio (ossia gli associati studenti) e associati che prestano un servizio (associati volontari – quali docenti e collaboratori).

L'art. 9 stabilisce quali siano gli organi sociali – l'Organo di Controllo e il Revisore Legale non sono necessari se non sussistono le condizioni previste dagli artt.30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Si definisce anche il numero minimo e massimo dei componenti del Consiglio Direttivo – art.14.

Dell'art.23 si puntualizza che:

- nel libro associati verranno indicati tutti coloro che aderiscono all'associazione e che versano la quota associativa (tale libro verrà aggiornato ogni tre anni, togliendo coloro che non sono in regola con il pagamento della quota associativa, così come previsto dall'art.7 del medesimo statuto),
- nel libro volontari verranno elencati coloro che svolgono un servizio o prestano un'opera (docenti, collaboratori di segreteria e di accoglienza, ecc.).

Con il consenso unanime di tutti i presenti viene omessa l'integrale lettura dello statuto, già consegnato in copia agli stessi.

Avendo approfondito tutti gli aspetti più interessanti, il presidente mette in votazione, per alzata di mano, il nuovo testo dello statuto, chiedendo agli associati di autorizzare il legale rappresentante ad espletare tutti gli adempimenti utili e necessari per il deposito di questo atto e dei documenti occorrenti presso tutte le autorità competenti, al fine ultimo della iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore - sezione Organizzazioni di volontariato - con facoltà di introdurre le integrazioni, modifiche, rettifiche che le Autorità competenti richiedessero, autorizzando sin d'ora tutte le eventuali trascrizioni, volture, annotazioni e modifiche di intestazione conseguenti a quanto sopra, con pieno esonero da ogni responsabilità per le amministrazioni e gli enti interessati, sia pubblici che privati, ed i loro funzionari.

Il presidente fa constare che l'assemblea, con voti favorevoli di tutti i presenti, vale a dire 14 voti favorevoli - 0 voti contrari – 0 astenuti

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello statuto che qui si allega sotto la lettera B);
- di autorizzare il legale rappresentante dell'associazione a presentare il nuovo testo dello statuto agli organi competenti al fine ultimo della sua approvazione per l'iscrizione al RUNTS - nella sezione Organizzazioni di Volontariato - con facoltà di apportarvi le integrazioni, modifiche, rettifiche che tutte le Autorità competenti richiedessero ai fini della predetta iscrizione, autorizzando sin d'ora tutte le eventuali trascrizioni, volture, annotazioni e modifiche di intestazione conseguenti a quanto sopra, con pieno esonero da ogni responsabilità per le amministrazioni e gli enti interessati, sia pubblici che privati, ed i loro funzionari.

L'assemblea per la parte straordinaria si chiude alle ore 21.49.

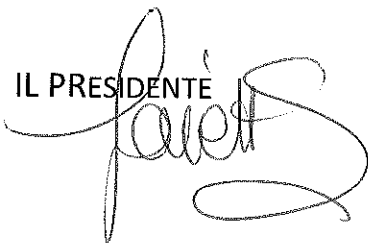
Il presidente dà atto che l'assemblea prosegue per la trattazione degli argomenti di cui alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, per la quale viene redatto verbale separato, in continuazione del presente.

Il presente verbale è esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 82 e 104, D.Lgs. 117/2017.

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

A) tabella presenze

B) nuovo testo dello statuto.

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO


PARTE ORDINARIA
omissis

Allegato A) del verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione "Università della terza età – UNITRE – Università delle Tre Età" di Mariano Comense del 20 ottobre 2020

Tabella presenze

Socio fondatore	Colombo Franco	presente
Socio fondatore	Besana Luigi	presente per delega a Colombo F.
Socio fondatore	Bombardieri Marita	presente
Socio fondatore	Casadei Ugo	DEFUNTO IL 22 MARZO 2020
Socio fondatore	Castoldi Gianni	assente
Socio fondatore	Lucca Gianfranco	assente
Socio fondatore	Peduzzi Giuseppe	presente
Socio fondatore	Pozzi Silvana	assente
Socio fondatore	Saldarini Angela	presente
Socio fondatore	Trezzi Norma	presente
Socio fondatore	Turri Rosanna	presente
Socio ordinario	Bombardieri Gianfranco	presente
Socio ordinario	Fojeni Giuseppe	presente
Socio ordinario	Gisbona Francesca	presente
Socio ordinario	Taietti Simonetta	presente
Socio ordinario	Consonni Claudia	presente
Associato studente	Fulgido Luciano	presente
Associato studente	Longoni Marina	presente

TOTALE COMPONENTI EFFETTIVI 17

TOTALE PRESENTI 14

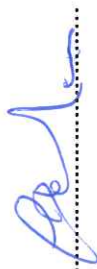


Se non può presenziare, le chiediamo di voler compilare e far pervenire in segreteria oppure inviare via mail all'indirizzo segreteria@unitremaiano.it la seguente delega

✂-----
 Il sottoscritto LUIGI BESANA
 in qualità di DOCENTE dell'UNITRE Università della Terza Età, Mariano
 Comense,

DELEGA

il signor COLOMBO FRANCO a rappresentarlo all'assemblea
 che delibererà sia in via ordinaria che in via straordinaria, il giorno 19 ottobre 2020 alle ore 7.00 in prima
 convocazione ed in seconda convocazione il giorno 20 dicembre 2020 alle ore 21.00, tramite piattaforma
 Google Meet, riconoscendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Data 20/10/2020 Firma 



**UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' - APS**

di Mariano Comense

STATUTO

Art. 1 - Denominazione – sede - durata

È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata: "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' – UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' – APS - di Mariano Comense" (di seguito in breve "associazione"), aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età – siglabile UNITRE – Università delle Tre Età - APS. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Codice Civile e del D.lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Mariano Comense e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.

L'associazione, facendo parte dell'Associazione Nazionale UNITRE in forza di riconoscimento in data 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 2 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come previsto dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale.

In particolare lo scopo sociale è educare, formare, informare, fare prevenzione nell'ottica di una educazione culturale permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una Accademia di Umanità che evidenzi l'Essere oltre che il Sapere e che persegua la solidarietà intergenerazionale.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art 3 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs.117/2017;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

In particolare l'associazione propone:

- attivazione di corsi dall'ambito umanistico a quello scientifico, dalla sfera emozionale/psicologica a quella medica e del benessere fisico, dalle conoscenze artistiche a quelle informatiche sino all'apprendimento delle lingue straniere.
- organizzazione di iniziative e incontri, aventi a tema argomenti culturali e sociali che si vogliono approfondire;
- visite guidate, a completamento di argomenti trattati durante l'anno;
- presentazioni di libri con intervento degli autori;
- altre attività culturali finalizzate al perseguimento dello scopo sociale.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Art.6 – Associati – Ammissioni

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche maggiori di età che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democraticità, apertività ed aconfessionalità.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda di ammissione in un momento successivo e che, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo.

Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. Il richiedente ricevuta la comunicazione di rigetto può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal seguente art.7.

Ciascun associato ha diritto di voto.

Con l'iscrizione all'Associazione UNITRE di Mariano Comense si diviene automaticamente associati dell'Associazione UNITRE Nazionale.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Il Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea una quota associativa agevolata e differenziata per i soci che prestano attività di volontariato in favore dell'Associazione.

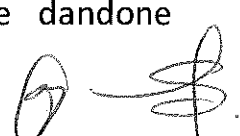
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno uguali diritti e doveri.

Ciascun associato, che sia iscritto da almeno tre mesi, ha diritto all'elettorato attivo e passivo ed a partecipare alle Assemblee, esprimendo il proprio voto direttamente o per delega.

Ha il dovere di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali e ha il dovere di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone



comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. E' il Consiglio direttivo che delibera in merito all'esclusione. In particolare l'esclusione può essere deliberata in caso di mancato versamento della quota annuale associativa per due esercizi consecutivi.

La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Consiglio direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea.

Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfettario.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione- Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- d) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, così



come previsto dall'art.7.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati superiore a cinquecento. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nominare i delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
- d) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- e) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- f) approvare la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio direttivo, comprensiva della quota associativa nazionale;
- g) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- h) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- i) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- j) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) prendere atto delle eventuali variazioni dello statuto e/o del regolamento nazionali.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria almeno una volta



all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. Si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo. In questi casi il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione in bacheca, nello stesso termine, presso la segreteria e nelle sedi dei corsi dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art.13 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati iscritti nel libro degli associati e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che per il caso di scioglimento anticipato dell'associazione cui si applica quanto previsto dal successivo articolo 28.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procederà con votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Art. 14 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo e di governo dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 10 (dieci)



componenti.

Non possono far parte del Consiglio direttivo l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato ad una pena che comporta interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili.

Art.15 – Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il/i vicepresidente, il segretario, il tesoriere, il direttore dei corsi ed eventualmente il vicedirettore dei corsi;
- c) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- d) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, deliberando le spese relative;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) curare la formazione del bilancio preventivo e del rendiconto gestionale nonché la relazione di missione sull'attività svolta, il tutto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) determinare e proporre all'assemblea l'ammontare della quota sociale annuale, comprensiva della quota associativa nazionale;
- h) formulare il programma dei corsi, degli eventi e dei laboratori;
- i) elaborare proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti da sottoporre all'Assemblea;
- j) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- k) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione, a carico degli Associati di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
- l) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- m) deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) attribuire incarichi specifici e compiti particolari a singoli componenti del Direttivo ed, eventualmente, ad associati competenti in materia;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art.16 – Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente, nelle votazioni palesi.



Non sono ammesse deleghe.

I componenti del Consiglio direttivo possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso organo amministrativo, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio direttivo che deve essere rinnovato.

Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 17 - Il presidente

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- propone gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formula l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art.18 – Il/I Vice Presidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.19 – Il Direttore dei corsi

Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica dell'associazione e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio direttivo, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei docenti.



I docenti, se non associati, sono iscritti nel libro dei volontari.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.

Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 23.

Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 21 – Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà dell'associazione.

Provvede alla compilazione del bilancio d'esercizio e della relazione di missione da presentare in tempo utile al Consiglio direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.

L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati a Unire Mariano Comense avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 – Organo di Controllo e Revisione Legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (artt.30 D.Lgs 117/2017) o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

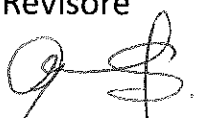
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo non possono far parte del Consiglio direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore



Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.23 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) registro volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art.24 – Risorse

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.117/2017;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs.117/2017;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25 - Scritture contabili

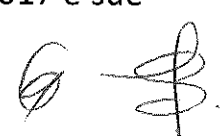
Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs.117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale che coincide con l'anno accademico ha inizio il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue



successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 – Scioglimento dell'ente e devoluzione del patrimonio

E' l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro. L'assemblea nomina, all'uopo, un liquidatore per svolgere tutti i compiti di legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, alla Associazione Nazionale UNITRE o ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea ed avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Secondo quanto disposto dall'art.9 del D.Lgs 117/2017 il parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è vincolante.

In caso di estinzione o scioglimento i verbali e la documentazione dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.



<A00>AGEDP-CO</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>77304</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>05/11/2020</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 77304 e data 05/11/2020

*Dati registrazione
Verbale*

3 1270 05/11/2020

0,00
200,00

TMM20L001270000CC
*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TMM